

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



RIMESSE BANCARIE/1

Debiti, vale il saldo disponibile in conto

Per accertare se una rimessa del correntista sia destinata a pagare un debito verso la banca (e abbia quindi funzione solutoria) o ripristini solo la provvista sul conto, vale il criterio del saldo disponibile del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazione da parte della banca. Non è invece idoneo il criterio del saldo contabile, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine cronologico. E neppure quello del saldo per valuta che è effetto del posizionamento delle partite in base alla data di maturazione degli interessi, che vengono in rilievo non soltanto in caso di applicazione dei principi relativi alla revocatoria fallimentare ma con riferimento alle rimesse sul conto corrente bancario. Cassazione, Sez. VI - 1, ordinanza 11 novembre 2015, n. 23101

RIMESSE BANCARIE/2

Ripristino del fido, niente revocabilità

Non si può revocare le rimesse bancarie con riferimento al ripristino del fido sul conto corrente: sono versamenti che non consistono in pagamenti, pena l'elusione del sistema revocatorio risultante dagli articoli 65 e 67 della Legge fallimentare. Cassazione, Sez. VI - 1, ordinanza 11 novembre 2015, n. 23101

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Società. Tribunale di Roma in contrasto con l'orientamento della Cassazione

Valido il patto che «salva» l'amministratore uscente

Nulla, invece, l'accordo che vieta di agire contro il cda in carica

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

È nullo il patto parasociale che impegni i contraenti a non votare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori in carica, per le attività da essi compiute posteriormente alla stipula del patto; è invece valido il patto parasociale che impegni a non approvare l'azione sociale di responsabilità verso un amministratore che sia già cessato dalla carica.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19193 del 29 settembre scorso, in consapevole contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione (sentenze n. 7030/1994 e n. 10215/2010) secondo cui è affetto da nullità il patto con il quale i soci di una società di capitali si impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare nei suoi confronti l'azione sociale di responsabilità. E ciò in quanto il contenuto di un simile patto realizza un conflitto d'interessi tra la società e i soci che si sono fatti portatori dell'interesse del terzo, poiché i soci non solo non possono esercitare, ma nemmeno possono vincolarsi ad esercitare, il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società.

Infatti, le norme in tema di responsabilità degli amministratori non hanno solo la funzione di garantire una ragione risarcitoria nei confronti degli amministratori alla società danneggiata dalla loro negligente gestione, ma ancor prima hanno la funzione di scongiurare una gestione negligente. In altri termini, le norme in questione tutelano anche gli interessi di terzi i quali possono contare su un meccanismo (l'eventualità dell'azione di responsabilità) che scoraggia gli amministratori dal gestire in modo negligente la società, perché impone loro per la durata dell'incarico di rispettare, pena la loro responsabilità, gli obblighi di gestione la società con la occorrente diligenza.

Secondo il Tribunale di Roma, invece, l'orientamento della Cassazione deve essere confinato al caso che il patto parasociale in questione sia stipulato in sede di atto costitutivo della società oppure concerna comportamenti degli amministratori successivi alla stipula del patto stesso; ma non può estendersi al tipico caso della cessione del pacchetto di maggioranza di una società a un nuovo socio, contesto nel quale vengono nominati nuovi amministratori e viene spesso contestualmente pattuito, tra l'altro, che il nuovo socio rinunci a contestare il comportamento degli amministratori uscenti e a richiedere loro di risarcire gli eventuali danni da essi provocati alla società in passato con la loro cattiva gestione. Nei casi, infatti, in cui sia stipulato (al termine del mandato degli amministratori) un accordo che imponga ai soci di non votare in assemblea la responsabilità

degli amministratori uscenti, la situazione è ben diversa da quella in cui si trova se il patto in questione fosse stipulato con riferimento a un'attività gestoria ancora da compiere. Da un lato, perché il patto stipulato con riguardo a un amministratore uscente, evidentemente interviene in un momento in cui l'acquirente delle azioni o delle quote (e sottoscrittore del patto parasociale) è posto nelle condizioni di esaminare compiutamente l'andamento della gestione e i risultati di essa. D'altro lato, se è vero che all'assemblea della società è rimessa la valutazione discrezionale se agire, o meno, in responsabilità verso gli amministratori, è anche vero che non può non essere lecita una analoga valutazione che i socifacciano, al di fuori e prima dell'assemblea, nel momento in cui gli amministratori cessano dalla carica, al fine di orientare il voto da esprimersi in assemblea sull'opportunità di far valere o meno la responsabilità dell'amministratore uscente.

In sostanza, questo patto parasociale finalizzato a non chiamare in responsabilità l'amministratore uscente non integrerebbe un illecito accordo preventivo di esonero di responsabilità per dolo o colpa grave dell'amministratore, piuttosto consacrerebbe l'accordo tra i soci di orientare la decisione della società a rinunciare al proprio eventuale credito risarcitorio verso l'amministratore al termine del mandato e avendone potuto constatare gli esiti. In altre parole, il fatto che il patto parasociale intervenga a conclusione del mandato degli amministratori, esclude che esso sia censurabile sotto il profilo della violazione della funzione deterrente delle norme sulla responsabilità degli amministratori. In tal caso, infatti, gli amministratori hanno assunto il proprio incarico e lo hanno svolto sotto la "minaccia" della proponibilità delle azioni di responsabilità e solo a conclusione del loro mandato ottengono dai soci entranti la promessa di non votare l'azione di responsabilità o comunque di rinunziarvi.



Patto parasociale

● Si tratta di un accordo tra più soci stipulato per il raggiungimento di determinate finalità, quali, essenzialmente: la gestione della società, il suo controllo, la disciplina del loro comportamento in occasione di determinati eventi durante la vita aziendale, la possibilità di influire sull'organizzazione della società.

Tipici esempi ne sono i sindacati di voto, gli accordi per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del consiglio sindacale.

Sotto l'aspetto giuridico i patti parasociali sono irrilevanti nei confronti della società e dei terzi, mentre hanno rilevanza tra i soci interessati, purché leciti.

Decisioni a confronto

LA CASSAZIONE

Un consolidato orientamento della Cassazione ritiene nullo il patto parasociale che impegni i contraenti a non votare l'azione sociale di responsabilità sia per le attività gestorie che gli amministratori compiano in futuro sia per le attività che gli amministratori abbiano compiuto in passato (quest'ultimo patto spesso ricorre in occasione della cessazione della carica degli amministratori, quando il capitale sociale sia acquisito da nuovi soci)

IL TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 19193 del 29 settembre 2015, pur riconoscendo la nullità del patto con il quale si intendano esonerare da responsabilità gli amministratori per le attività che essi debbano ancora compiere, si schiera consapevolmente contro la tesi della Cassazione circa la nullità del patto parasociale riferito alle attività gestorie che gli amministratori abbiano già compiuto antecedentemente alla stipula del patto in questione

LA VALUTAZIONE

Il fulcro del ragionamento del Tribunale di Roma è che il patto stipulato con riguardo agli atti di amministrazione già compiuti interviene in un momento in cui chi stipula il patto parasociale è nella condizione di esaminare compiutamente i risultati della gestione; e che se all'assemblea spetta di decidere se agire, o meno, in responsabilità verso gli amministratori, è altrettanto lecita una analoga valutazione che i soci facciano, al di fuori e prima dell'assemblea

Tutele. Sì all'interpretazione dominante

Chi cede azioni non deve garantire il patrimonio

Se il Tribunale di Roma nella sentenza n. 19193 del 29 settembre ha espressamente contestato l'orientamento della Cassazione sulla illiceità del patto di esonero da responsabilità per l'amministratore uscente (si veda l'articolo a fianco), si è però accodato alla giurisprudenza dominante sul tema delle garanzie dovute all'acquirente dal socio che ceda la propria quota o le proprie azioni.

A fronte di un orientamento minoritario (Cassazione n. 18181/2004) per il quale sul cedente grava per legge l'obbligo di garantire all'acquirente la consistenza del patrimonio sociale, la tesi del tutto prevalente (Cassazione n. 9067/1995; 2843/1996; 5773/1996; 26690/2006; n. 16031/2007) è quella secondo cui oggetto del contratto di compravendita di partecipazioni al capitale sociale sono le quote (o le azioni) e non il patrimonio della società e quindi nessuna garanzia spetta al compratore sulla consistenza del patrimonio. Secondo l'opinione minoritaria, le azioni e le quote della società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non del tutto distinti e separati dai beni che compongono il patrimonio sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non si possono considerare estranei all'oggetto del contratto di trasferimento di azioni o quote di una società di capitali, sia se le parti vi abbiano fatto espresso riferimento (prevedendo specifiche garanzie contrattuali) sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Secondo l'opinione dominante, invece, si ha vizio o difetto di qualità in relazione alla

compravendita di partecipazioni sociali quando si verte sul tema dei diritti che, in concreto, la quota o le azioni oggetto di acquisto attribuiscono al soggetto acquirente.

Perciò, quando la legge impone al venditore di non cedere beni gravati da vizi o mancanti delle qualità promesse o di quelle essenziali, il riferimento va fatto alle partecipazioni oggetto di cessione e non alla consistenza dell'attivo e del passivo della società. Il

LA MOTIVAZIONE

Oggetto del contratto sono le quote o le azioni: il cedente deve evitare solo gli eventuali vizi riferiti a queste

compratore può contestare il fatto che gli sia stata venduta una quota oggetto di pegno o di sequestro (oppure che gli siano state vendute azioni prive di voto, quando egli intendeva invece acquistare azioni dotate del voto), ma non può contestare che gli immobili di proprietà della società, ritenuti liberi da gravami, si rivelino in effetti ipotecati o venduti prima della stipula del contratto con il quale egli ha comprato la partecipazione al capitale sociale di questa società. Se dunque l'acquirente intende essere garantito della consistenza del patrimonio sociale, del fatto che non vi siano insussistenze, minusvalenze o sopravvenienze passive, occorre che il venditore rilasci una specifica garanzia sul punto, in mancanza della quale il compratore non può dunque sostenere di aver comprato un bene diverso da quello che si era prospettato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Sole 24 ORE

www.eventi.ilssole24ore.com/annual-economia-2015

12° ANNUAL ECONOMIA & FINANZA

L'ERA DELLE NUOVE ECONOMIE

MILANO, 25 E 26 NOVEMBRE 2015
SEDE GRUPPO 24 ORE - VIA MONTE ROSA, 91



TEMI

- I modelli di business nell'era delle nuove economie
- I leader dell'economia ibrida: come integrare i modelli della Old Economy con la Digital Economy
- La partita a "dati": nuovi modelli di business e compliance
- Venture Capital e Private Equity: investire in Start Up e progetti innovativi
- Sharing Economy, Social Computing e Digital Economy
- La rivoluzione digitale nel sistema bancario
- Innovazione e integrazione per Banca, Assicurazione ibrida e Servizi Finanziari
- La nuova Governance
- Governance e nuove regole per la gestione del rischio

RELATORI

Paolo Aino Banzi	Carmine Di Noia Assonime	Don Koch Ing Bank Italia	Valentina Montanari Gruppo 24 ORE	Michele Simone eBay Italia
Riccardo Bruno Clessidra	Roberto Esposito Derev	Carlo Liotti American Express	Giorgio Olivi DLA Piper Italy	Annachiara Svelto Enel
Alessandro Carpinella KPMG Advisory	Maria Fossarelli BlaBlaCar Italia	Morya Longo Il Sole 24 ORE	Ugo Parodi Giusino Mosaicon	Bruna Szego Banca d'Italia
Vittorio Colao Gruppo Vodafone (*)	Claudio Giuliano AIFI	Massimiliano Magrini United Ventures	Emilio Petrone Sisal Group	Maurizio Taglietti MetLife Italia
Andrea Colombo U-Start	Massimo Iengo PwC	Piergaetano Marchetti Università Commerciale Luigi Bocconi	Alessandro Plietroti Il Sole 24 ORE	Karim Varini Timerepublik
Matteo Coppola The Boston Consulting Group Italia, Grecia, Turchia	Salvatore Ippolito Twitter Italia		Raffaello Rizzi AOL Italy	Francesco Vella Università di Bologna

(*) Intervento in videoconferenza

IN COLLABORAZIONE CON:



OFFICIAL SPONSOR:



CON IL PATROCINIO DI:



La partecipazione all'evento è gratuita fino ad esaurimento posti.
Per informazioni e iscrizioni: www.eventi.ilssole24ore.com/annual-economia-2015

Seguici su

Servizio Clienti
Tel. 02 5560.1987
Fax 02 7004.8601
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Dal SOLE 24 ORE la nuova ed esclusiva rivista per i professionisti del fisco con le firme più prestigiose.



IN QUESTO NUMERO:

Costi "black list": deducibilità nei limiti del valore normale

Processo tributario: restyling delle norme e strumenti deflattivi

Accertamento: nuovo scomputo delle perdite dai maggiori redditi accertati

IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO O IN ABBONAMENTO SU offerte.ilssole24ore.com/net

Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale

